



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68

00142 Roma

Tel. +39 06 5414218

Fax. +39 06 5943608

*A tutti i gli aderenti alla Far.Med. S.r.l.
Loro sede*

Circolare n.4 del 12/09/2022

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, il decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, in vigore dal 10 agosto 2022, così detto decreto "Aiuti-bis" 2022.

Queste le principali novità:

BONUS ENERGIA

Viene stabilito per le imprese "non energivore" dotate di contatori di potenza pari almeno a 16,5 kW, un credito d'imposta pari al **15%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre 2022, se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.

Si rammenta che l'articolo 3 del Decreto Ucraina (DL 21/2022) aveva già stabilito un **credito d'imposta**, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica durante il **secondo trimestre 2022**, in favore **delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.**

Tali imprese possono beneficiare del contributo **a condizione che il prezzo di acquisto** della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Le suddette imprese, che fruiscono dei rispettivi crediti d'imposta energia e gas sui consumi del secondo trimestre e terzo trimestre 2022, possono richiedere al proprio fornitore di energia e gas, di effettuare e comunicare il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. **Questa possibilità è concessa solo a quelle imprese che, nei primi due trimestri dell'anno 2022 si sono rifornite dallo stesso venditore dal quale si rifornivano nel primo trimestre del 2019;**

Il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione, **entro il 31 dicembre 2022.**

BONUS PSICOLOGICO

Con l'art 25 si dispone che i fondi a disposizione dell'INPS per l'erogazione del Bonus psicologico passano da **10 a 25 milioni di euro per il solo 2022.**

Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo **massimo di 600 euro** per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso:

- 600,00 euro alle persone con ISEE fino a 15.000 €;
- 400,00 euro alle persone con ISEE compreso tra 15.000 € e 30.000 €;
- 200,00 euro alle persone con ISEE superiore a 30.000 € e non superiore a 50.000 €,

Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

La procedura per la presentazione della domanda per il **“Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”** è disponibile accedendo al servizio **“Contributo sessioni psicoterapia”** raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso **“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”**.

Per accedere alla procedura è necessario disporre delle credenziali SPID almeno di II livello, CIE o CNS.

BONUS TRASPORTI

Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo con una dotazione pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo **non superiore a 35.000 euro**.

La domanda per il bonus sociale trasporti andrà inviata accedendo al portale

<https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/> del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali operativo dal 1 settembre 2022.

Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2022.

Se non utilizzato entro il mese di emissione, il bonus viene annullato e il beneficiario non potrà presentare una nuova istanza nello stesso mese.

È in via di pubblicazione in G.U. anche il decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze che definisce condizioni, regole e modalità di accesso al bonus di 200 euro per i lavoratori autonomi.

Tale indennità viene riconosciuta ai professionisti:

- Iscritti alle gestioni previdenziali INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
- Che non abbiano percepito, sotto altro titolo e per altre motivazione, il bonus previsto dall'art. 31 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. n. 50/2022;
- Che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo **non superiore a 35.000 euro**.

Si tratta in particolar modo di Casse Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Veterinari, Notariato, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, **Farmacisti**, Consulenti del lavoro.



Le domande per l'ottenimento dell'indennità sono presentate dai beneficiari

- all'INPS;
- **ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti;**

Le modalità di presentazione saranno definite dai singoli enti previdenziali.

Viene precisato che qualora il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.